



*Tribunale Amministrativo Regionale  
della Campania*



*Inaugurazione  
dell'Anno Giudiziario 2015*

*Relazione del Presidente*

*Cesare Mastrocola*

*Napoli 21 febbraio 2015*



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA CAMPANIA**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2015**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
CESARE MASTROCOLA**

**NAPOLI 21 FEBBRAIO 2015**

1) Autorità, Signore, Signori, gentili ospiti, un sentito grazie a tutti voi ed alle tante personalità che, con la loro presenza, hanno voluto onorare questa solenne cerimonia. Ciò continua ad essere per me il più genuino riconoscimento dell'apprezzamento che il Tribunale Amministrativo della Campania ha saputo guadagnarsi sul campo.

Ciò rappresenta per me un motivo di sicuro orgoglio, condito in questa circostanza da una particolare emozione perché, probabilmente, questa è l'ultima volta che ho l'onore di presiedere questa solenne cerimonia. Mi sorprende tuttavia nel constatare che l'entusiasmo è sempre lo stesso, come in quel lontano primo giorno quale giovane referendario del T.A.R. di Roma; sinceramente, credetemi, dopo quasi 39 anni, sono lieto di concludere la mia carriera qui a Napoli con voi, anzi in mezzo a voi.

Porgo un deferente saluto al rappresentante del nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; un cordiale saluto al Presidente Antonio Guida, mio illustre predecessore e a tutti i colleghi dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato nonché ai colleghi delle Magistrature consorelle ed ai rappresentanti delle Associazioni dei Magistrati.

Desidero ancora una volta rivolgere un particolare saluto ed un ringraziamento a tutto il Foro, sia pubblico che privato, per l'esemplare correttezza dimostrata nei confronti di questo Tribunale; come ormai ben sapete, sono da sempre convinto che la fattiva e leale collaborazione, pur nel rispetto dei diversi ruoli, fra giudici ed avvocati sia la migliore garanzia per il cittadino e per le imprese di vedere assicurata la tutela delle proprie situazioni giuridiche nei confronti della Pubblica Amministrazione e costituisce, per quest'ultima, una fondamentale guida (non sempre apprezzata pienamente) finalizzata al tendenziale raggiungimento della piena legittimità dell'azione amministrativa.

Sento anche il dovere di ringraziare il Foro salernitano e la locale Camera Amministrativa, per il fondamentale aiuto che mi hanno dato nell'evitare la soppressione della Sezione staccata di Salerno di questo Tribunale, intendimento questo privo di ogni logica tenuto conto che Salerno ha un contenzioso amministrativo di gran lunga superiore ad alcuni T.A.R. regionali.

Porgo un saluto ed un ringraziamento agli organi di stampa, ai mass media ed ai giornalisti presenti perché, nell'esercizio di una professione delicata ed impegnativa che nella odierna società riveste sempre più un ruolo di fondamentale importanza, hanno riportato le notizie riguardanti questo Tribunale con grande obbiettività.

Permettetemi infine di manifestare la mia profonda gratitudine a tutto il personale che, nelle aule di udienza come nelle segreterie delle sezioni e negli uffici di supporto, impegnandosi quotidianamente con generosa, intelligente e fattiva collaborazione, ha contribuito concretamente a rendere sempre più efficiente questo Tribunale.

2) Com'è ormai consuetudine, l'inaugurazione dell'anno giudiziario resta finalizzata al dovere di "rendere conto" dell'attività svolta nell'anno dal giudice amministrativo a coloro per i quali opera, e cioè non solo ai cittadini e alle imprese che pretendono tutela ma anche alle Amministrazioni che, credo, siano o dovrebbero essere interessate ai risultati del vaglio della legittimità del loro operato; questa solenne cerimonia, tuttavia, anche per il costante stimolo proveniente dal Foro e dal mondo accademico, offre anche l'occasione per qualche riflessione sulle criticità del sistema e sui possibili modi di superarle.

Nel 2014 il giudice amministrativo è stato fatto oggetto di numerosi attacchi concentrici, che trovano il loro presupposto in un articolo a firma del prof. Romano Prodi, finalizzati non solo a mettere in discussione l'utilità ma addirittura a cercare di dimostrarne la dannosità. E' stato

imputato al giudice amministrativo di bloccare le opere pubbliche e di rappresentare un costo, non riesco ad immaginare sulla base di quale calcolo, addirittura di qualche punto di PIL.

Questi concetti sono stati fatti propri dall'attuale Presidente del Consiglio e sono stati enfatizzati da certa stampa e da alcuni mass media i quali sono giunti niente meno che ad auspicare la soppressione del giudice amministrativo, perché composto da una pleora di appartenenti ad una oligarchia, anzi ad una "super casta", che non è passata attraverso nessuna selezione specifica né alcuna speciale scuola, capace soltanto di accumulare uno spaventoso arretrato di tre milioni e mezzo di ricorsi.

Siamo abituati alle critiche, le accettiamo quando sono costruttive cercando di farne anche tesoro, ma soprattutto siamo abituati a rispondere con il nostro lavoro e con la discrezione ed il decoro di una magistratura lontana dalle esposizioni e dalle strumentalizzazioni mediatiche. Ciò che ci limitiamo a chiedere è che le critiche siano quantomeno informate e consapevoli e non frutto di una rappresentazione delle realtà distorta, falsa e qualche volta anche fantasiosa: non ci si può dimenticare che i concorsi per l'accesso ai T.A.R. e al Consiglio di Stato sono considerati da sempre i più difficili e selettivi dell'intero settore pubblico, mentre la cifra di 3 milioni e mezzo di ricorsi pendenti è davvero inventata e fantasiosa tenuto conto che attualmente i ricorsi sono meno di duecentosettantamila.

A questo proposito vale la pena sottolineare che nel 2005 i ricorsi pendenti presso i T.A.R. ammontavano ad 1 milione; l'imponente erosione di questo arretrato negli ultimi anni, avvenuta senza nessuna inversione di tendenza, è stato possibile grazie al lavoro ed al sacrificio personale dei magistrati e dal personale di segreteria; ogni magistrato amministrativo deposita dalle 120 alle 140 sentenze di merito all'anno cioè a dire una sentenza ogni tre giorni, oltre ai provvedimenti cautelari e a quelli relativi ai riti speciali, senza tener conto delle malattie, dei mal di testa, dei giorni

festivi e delle ferie. Prendiamo atto che le ferie dei magistrati sono state ridotte da 45 a 30 giorni, come per il resto del pubblico impiego; permettetemi tuttavia di sottolineare una sostanziale differenza : mentre il dirigente statale quando va in ferie chiude, per così dire la porta del proprio ufficio e la riapre dopo 30 giorni, il magistrato va in ferie portandosi dietro i fascicoli introitati nell'ultima udienza per i quali deve scrivere le relative sentenze, mentre prima della fine delle ferie deve comunque studiare le cause che gli sono assegnate per la prima udienza post-feriale; deve quindi concludersi che il vero riposo del magistrato oggi è limitato a soli 15 giorni, più o meno.

Né d'altra parte è vera l'affermazione secondo cui l'operato dei giudici amministrativi costituirebbe un freno allo sviluppo economico del Paese; ho avuto occasione di sottolineare lo scorso anno che ciò sembra piuttosto rivelare una certa insofferenza per il sindacato di legittimità che peraltro, nelle materie assoggettate ai riti speciali (come ad es. per gli appalti), viene esercitato in tempi brevissimi tenuto conto che con lo stesso provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare deve essere fissata la data di discussione del merito; anzi, con l'entrata in vigore del D.L.90 del 2014 siamo obbligati a fissare l'udienza di merito delle cause d'appalto entro 45 giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica. Naturalmente lo stiamo facendo, con grande sacrificio personale e con grandi problemi sul piano organizzativo, perché si tratta di andare a sconvolgere ruoli di udienza da tempo confezionati.

Mediamente per i contratti ad evidenza pubblica, le pubbliche amministrazioni impiegano da 18 a 27 mesi per arrivare ad individuare il privato contraente: si può credibilmente continuare a sostenere che i giudici amministrativi bloccano le opere pubbliche quando estrinsecano il proprio vaglio giurisdizionale in 45 giorni? (il dispositivo della sentenza deve essere pubblicato entro 7 giorni).

Il nostro legislatore, dopo un periodo non breve di inerzia, si è dedicato febbrilmente a legiferare sulla materia degli appalti pubblici : nel giro di pochi anni sono entrate in vigore la legge c.d. Merloni, la Merloni bis, la Merloni ter, la Merloni quater, e, quando si cominciava a parlare di Merloni quinquies, è stato confezionato ed è entrato in vigore il codice dei contratti pubblici che, dal 2006, ha già subito una serie di correttivi, con l'intento di ricondurre ad unità una disciplina frammentaria, disorganica e, tutto sommato, abbastanza confusa.

Nonostante il codice, tuttavia, la normativa che disciplina attualmente i contratti pubblici resta una normativa complessa che per altro, in ossequio al doveroso recepimento delle direttive europee in materia, ha introdotto istituti del tutto storicamente sconosciuti al nostro ordinamento, quali l'avvalimento, il dialogo competitivo, etc.

In questa situazione, invece che addossare genericamente al giudice amministrativo colpe che non ha se non quella di svolgere scrupolosamente il proprio compito istituzionale, sarebbe forse il caso di istituire seri corsi di formazione e perfezionamento per i dirigenti ed i funzionari dell'ufficio contratti delle varie amministrazioni abilitate ad indire gare d'appalto nonché ai componenti delle commissioni di gara, per porli in condizione di saper meglio interpretare le norme di legge e le norme del bando di gara, al fine di ridurre per quanto possibile la commissione di illegittimità, anche alla luce dei principi giurisprudenziali affermati.

Il giudice amministrativo combatte tenacemente da sempre ogni forma di illegittimità dell'agire delle pubbliche amministrazioni, cercando di curarne le patologie ma senza demolirne le funzioni, fornendo in realtà insegnamenti e indirizzi per migliorarne l'esercizio.

E' questa l'esclusiva funzione istituzionale del giudice amministrativo, il cui esercizio non può essere temperato a seconda dei settori in cui va ad incidere né può essere colpevolizzata una impresa che

impugna una gara d'appalto se ritiene che illegittimamente non è risultata aggiudicataria; proprio in un momento socio-economico di profonda crisi, come quello che viviamo ormai da troppo tempo, sarebbe essenziale la legittimità dell'azione amministrativa tenuto conto che il vincitore di una gara d'appalto si assicura la sopravvivenza potendo anche ricorrere agevolmente al credito, né può pensarsi di addivenire ad una riduzione delle tutele del soggetto che ritiene di essere stato illegittimamente pretermesso perché ciò, oltre che contrastare evidentemente con l'articolo 24 della costituzione, mal si concilierebbe con uno Stato che si vanta di essere uno Stato di diritto.

E' diffusa la sensazione che oggi l'amministrazione pubblica non sia in grado di far fronte alle esigenze dei cittadini e del sistema produttivo con un servizio adeguato, per altro a fronte di costi che, nonostante i ripetuti tagli, gravano sempre in maniera troppo pesante sui bilanci dello Stato. Il tema della riforma della pubblica amministrazione è sul tappeto da ormai più di venti anni, ma, ad oggi, bisogna riconoscere che non sono stati fatti significativi passi in avanti; credo che la risoluzione di tale problema non sia più procrastinabile; occorre aver il coraggio di riformare, anche in maniera radicale, per addivenire alla necessaria semplificazione delle procedure, alla riduzione degli apparati, alla sostanziale valorizzazione delle professionalità, ad una più incisiva protezione dell'autonomia dell'amministrazione rispetto alla politica ed alla pressione dei poteri economici.

Naturalmente la funzione essenziale della pubblica amministrazione resta quella di garantire l'interesse generale della collettività contro le spinte egoistiche da sempre esistenti nella società, anche al fine di assicurare una vita civile ordinata e un adeguato sviluppo economico; a questi fini, tuttavia, diventa sempre necessaria la condizione che l'azione della pubblica amministrazione oltre che efficace sia anche efficiente, nel



senso che i provvedimenti che vanno ad incidere sulla realtà socio-economica siano adottati in tempi che siano quantomeno paragonabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea.

Il giudice amministrativo naturalmente vive nella società, la sua attività influisce su ciò che lo circonda ma ne è anche influenzata. Il contesto che oggi ci si pone di fronte è profondamente diverso da quello in cui ho iniziato il mio lavoro di magistrato, nel senso che le dinamiche pubblicistiche sulle quali interviene il giudice amministrativo non si esauriscono più nella tradizionale dialettica tra autorità e libertà, ma tendenzialmente si sviluppano alla ricerca di un equilibrio nel rapporto plurale tra potere pubblico, poteri dei privati, autonomia, sussidiarietà, mercato, concorrenza.

Di fronte alle mutate esigenze socio-economiche ed alle conseguenti nuove normative che regolano i rapporti tra i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni e fra le stesse pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo ha saputo ripensare la propria funzione istituzionale adattandolo ai nuovi contesti ordinamentali, assumendo le conseguenti nuove attribuzioni che vanno ben oltre il tradizionale giudizio di legittimità (basti pensare alla possibilità di liquidare il danno ingiusto derivante da lesione di interessi legittimi).

Recentemente il Presidente del Consiglio dei Ministri, evidentemente irritato dalle pesanti critiche rivolte alla normativa predisposta per arginare il sempre più dilagante fenomeno della corruzione nel nostro Paese, ha detto senza mezzi termini che i giudici dovrebbero fare meno interviste e più sentenze; bene, io credo che il Presidente del Consiglio, sia pure inconsapevolmente, abbia fatto l'esatta descrizione del giudice amministrativo. Nel panorama ordinamentale, invero, negli ultimi trenta anni la giustizia amministrativa è il settore istituzionale che ha avuto il maggior numero di riforme: la fondamentale legge n. 186 del 1982; il

d.lgvo n. 80 del 1998; la legge n. 205 del 2000; il codice dei contratti pubblici del 2006; il codice del processo amministrativo; il recentissimo decreto n. 90 del 2014; non mi risulta che il giudice abbia mai rilasciato alcuna intervista sul merito di questi atti legislativi; che pur hanno inciso in maniera profondissima sull'esercizio della nostra funzione giurisdizionale.

Per quanto concerne il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nell'azione amministrativa, io credo che assuma una grande importanza la prevenzione amministrativa non solo perché è strumentale rispetto alla repressione penale che, comunque interviene quando il reato è già stato commesso, ma soprattutto perché dimostra maggiore attitudine a combattere fenomeni di illegalità diffusa anche quando non presentano aspetti non rilevanti sotto il profilo penalistico.

In quest'ottica non può non giocare un ruolo fondamentale il giudice amministrativo perché, soprattutto in tema di evidenza pubblica, l'affidamento illegittimo di una gara d'appalto può costituire l'anticamera del fenomeno corruttivo; se tale affidamento peraltro non viene impugnato, ciò può costituire un chiaro sintomo dell'insorgere di accordi corruttivi. D'altra parte la citata legge n. 190 del 2012 ha inteso attribuire al profilo della prevenzione un ruolo di primo piano, antepoendo alla funzione strettamente repressiva dell'illecito misure volte ad intervenire sull'organizzazione e soprattutto sul funzionamento degli apparati amministrativi; sotto questo profilo risulta difficile negare il rilevante rilievo che può avere il controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo sull'individuazione del privato contraente nelle procedure ad evidenza pubblica.

3. Presso i Tribunali Amministrativi Regionali nell'anno 2014 il contenzioso, sotto il profilo strettamente quantitativo, ha registrato un aumento rispetto all'anno precedente: si è infatti passati dai complessivi 54.902 ricorsi del 2013 ai 63.723 nuovi ricorsi del 2014.

Sono dell'avviso che la flessione nella proposizione dei ricorsi nei due anni precedenti sia sostanzialmente dovuta a due concorrenti fattori: da un lato la profonda crisi economica che continua ad attanagliare il nostro Paese; dall'altro l'elevato livello raggiunto dal contributo unificato che, diciamolo francamente, rappresenta un ostacolo insormontabile per un numero sempre maggiore di cittadini.

Questi due fattori, purtroppo, come ho avuto occasione di accennare nella scorsa inaugurazione dell'anno giudiziario, finiscono per incidere in maniera molto rilevante su di una norma della nostra carta costituzionale di grande civiltà: l'art. 24 secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.

Nonostante nell'anno appena trascorso i ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo di primo grado siano aumentati è comunque sensibilmente diminuita la pendenza; nel 2012 i ricorsi pendenti erano 348.896, nel 2013 298.221, mentre al 31 dicembre scorso sono scesi a 267.247. Per cogliere appieno il significato basti ricordare che una decina di anni fa i ricorsi pendenti erano circa 850.000.

Questi dati, senza dubbio di grande rilievo, dimostrano che la dilatazione della capacità produttiva del giudice amministrativo non solo si rivela inarrestabile, ma da più di un decennio non mostra alcuna inversione di tendenza e, ancora, dimostra il costante e gravoso impegno della magistratura amministrativa finalizzato alla riduzione dell'arretrato fino alla sua totale eliminazione, con l'obiettivo di realizzare appieno il principio di ragionevole durata del processo.

Questo principio è stato ampiamente raggiunto nella maggior parte delle controversie assoggettate alla disciplina di riti speciali che, come è noto, riguardano prevalentemente le materie più sensibili dal punto di vista socio – economico e politico. Per tali giudizi il primo ed il secondo grado

si esauriscono, di regola, in un arco di tempo che rispetta abbondantemente i parametri europei.

Certo la situazione è meno soddisfacente per quanto riguarda i giudizi assoggettati a rito ordinario, anche se occorre sottolineare che, sotto l'impulso dell'organo di autogoverno, anche per l'anno 2014 è stata prevista la possibilità di tenere, su base volontaria, udienze straordinarie che hanno contribuito in modo significativo ad abbattere l'arretrato più antico.

I risultati fin qui esposti credo che vadano considerati complessivamente molto soddisfacenti, soprattutto perché conseguiti in un clima del tutto sfavorevole, tenuto conto che nell'ultimo anno e mezzo il giudice amministrativo è stato fatto oggetto non solo di rilievi e critiche ma anche di spregiudicati attacchi finalizzati ad invocarne profonde riforme in senso riduttivo e molto spesso addirittura la soppressione, perché la nostra giurisdizione sarebbe non solo inutile ma anche dannosa per l'economia nazionale.

Io non riesco ad immaginare la ragione concreta di una tale acredine nei nostri confronti; quello che so per certo è che una eventuale soppressione del giudice amministrativo, oltre che violare potentemente l'art. 24 della costituzione, costituirebbe un profondissimo "vulnus" alla democrazia nel nostro Paese e trasformerebbe l'italiano da cittadino a suddito nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Naturalmente non voglio dire che l'ordinamento della giustizia amministrativa non richieda modifiche ed aggiornamenti, che comunque devono essere finalizzati alla migliore erogazione del servizio giustizia per i cittadini e per le imprese.

4. Nell'anno 2014 presso il Tar Campania, sede di Napoli, sono stati depositati 6.773 ricorsi con un aumento percentuale dell'8,04 % rispetto all'anno precedente in cui i ricorsi proposti erano stati 6.269.

E' un dato questo che si rivela in perfetta sintonia con l'aumento del contenzioso amministrativo verificatosi su piano nazionale e non essendo certamente imputabile ad una ipotetica – e altrettanto certamente non auspicabile – peggiore qualità degli atti adottati dalla pubblica amministrazione, potrebbe essere interpretato come un timido segnale di inizio del superamento della difficile situazione socio – economica che il Paese sta attraversando. Certamente dimostra che i cittadini e le imprese continuano a rivolgersi al giudice amministrativo con grande fiducia.

Al 31 dicembre 2014 presso il Tar Campania, sede di Napoli, risultano pendenti 30.543 ricorsi rispetto ai 35.109 dell'anno precedente e ai 42.826 del 2012. Certo si tratta di un arretrato ancora consistente, che tuttavia continua ad essere costantemente eroso ma ciò che più conta, comunque, è che siamo riusciti nello scorso anno a risolvere più affari di quanti ne abbiamo introitati, continuando in un trend positivo che, negli ultimi anni non ha mostrato alcuna inversione di tendenza.

Mi fa piacere ricordare che nel 2007 i ricorsi pendenti presso il Tar di Napoli erano 131.648, più di centomila di quelli odierni; si tratta evidentemente di un risultato degno di ogni nota che va ascritto allo spirito di servizio dei magistrati e allo spirito di sacrificio di tutto il personale di segreteria, cui va il mio sincero ringraziamento e la mia gratitudine ma anche al mio predecessore, il Presidente Antonio Guida, che saluto cordialmente.

Dei 6.773 ricorsi depositati nel 2014 più del 60% recano istanza di sospensione degli atti impugnati. E' un valore molto alto, tuttavia in sintonia con quello degli altri Tribunali Amministrativi, che ormai si può considerare consolidato nel tempo e che dimostra che il giudice amministrativo è da tempo perfettamente in linea con la giurisprudenza comunitaria, secondo cui un sistema di giustizia amministrativa che non preveda una tutela cautelare d'urgenza piena ed autonoma dalla

proposizione dell'azione di merito contrasta con i principi del diritto comunitario sulla effettività della tutela.

Le misure cautelari oggi giocano un ruolo determinante per l'efficacia della giustizia amministrativa, mentre la possibilità di avere un primo vaglio giurisdizionale in brevissimo tempo dalla proposizione del ricorso (mediamente tre settimane) costituisce un indubbio vantaggio non solo per i ricorrenti ma a ben vedere per la stessa pubblica amministrazione.

La giustizia cautelare è certamente una giustizia sommaria che, per i magistrati amministrativi, costituisce un gravoso impegno ed una perenne sfida; non è affatto facile, invero, sintetizzare in poche righe ragionamenti giuridici a volte molto complessi anziché spiegarli in decine di pagine.

Devo ricordare che l'istituto della tutela cautelare è stato a più riprese posto in discussione fino ad auspicarne una forte limitazione o addirittura una soppressione, perché ritenuto uno strumento capace di bloccare le iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto in tema di realizzazione delle opere pubbliche, della conclusione dei contratti di servizi e forniture, dello svolgimento dei concorsi, con i connessi riflessi negativi sulla realtà socio – economica.

Per non ripetere le argomentazioni innanzi svolte mi limito a sottolineare che tutte le norme adottate con questa finalità sono state puntualmente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, che ha avuto più volte occasione di affermare il principio che la tutela cautelare è strumentale alla effettività della tutela giurisdizionale, sulla base dell'ulteriore principio secondo cui la durata del processo non può risolversi in danno del soggetto che ha ragione.

Nel 2014 presso questo Tribunale sono stati proposti 2.087 ricorsi per ottemperanza al giudicato, ovvero di esecuzione delle sentenze e delle ordinanze, ben 688 in più rispetto all'anno precedente; questi procedimenti

costituiscono l'altro strumento chiave per assicurare ai cittadini e alle imprese una tutela non soltanto piena ma anche pienamente soddisfattiva.

Certo il numero di questi giudizi è molto alto e denota una certa riottosità delle pubbliche amministrazioni, o quantomeno una qualche loro difficoltà nell'eseguire le pronunce del giudice amministrativo, almeno nei tempi pretesi dagli interessati.

Desti, inoltre, una certa preoccupazione l'alto numero di ricorsi (n.172) proposti avverso il silenzio delle pubbliche amministrazioni. Non si ravvisano infatti ragioni che possano giustificare il comportamento inerte dell'amministrazione di fronte alle istanze dei cittadini, che vanno doverosamente riscontrate in tempi accettabili, qualunque sia il contenuto delle relative determinazioni. E' infatti inaccettabile – oltre che costoso – che l'amministrato per ottenere un riscontro alle proprie istanze, debba rivolgersi al giudice per poi dover eventualmente impugnare la determinazione negativa in tal modo ottenuta.

Al riguardo questo Tribunale, anche in ossequio all'art. 1 comma 1°, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, dallo scorso anno provvede a trasmettere alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, copia delle sentenze che accertano il silenzio inadempimento delle pubbliche amministrazioni.

Infine un accenno al fatto che a decorrere dal 1 luglio 2015 entrerà in vigore, a regime, il Processo Amministrativo Digitale.

Il Tar della Campania, sede di Napoli, non solo è stata la sede pilota dell'informatizzazione del processo amministrativo, sia con la sperimentazione fin dal 2005 sia con l'avvio sperimentale del primo progetto di "dematerializzazione" dei fascicoli cartacei; con una encomiabile attività tutta interna nell'anno 2014 questo Tribunale ha dematerializzato a cura dell'ufficio il 100% dei ricorsi pervenuti ed il 98% di tutti gli altri atti depositati in formato cartaceo mentre risultano

pubblicate sul sito web complessivamente, per il periodo 1997/2014, 69.961 sentenze e 4.575 sentenze in forma semplificata. Nel corso del 2014 sono stati pubblicati sul sito ben 15.161 provvedimenti giurisdizionali.

A questo proposito voglio indirizzare un'ulteriore nota di apprezzamento per l'Amministrazione comunale di Napoli, la quale deposita tutti gli atti e documenti in forma scannerizzata, permettendo in tal modo la formazione del fascicolo di causa in tempo reale.

Concludo affermando, serenamente, che grazie al lavoro intelligente e proficuo dei colleghi magistrati e di tutto il personale di segreteria, cui va tutta la mia gratitudine, il Tar della Campania, sede di Napoli, continua a tenere fede al proprio impegno istituzionale cercando di rendere all'utenza il miglior servizio possibile.



## T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

### STATISTICHE ANNO 2014

#### GRAFICI E TAVOLE

- TAV. 1: RICORSI DEPOSITATI NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 2: SENTENZE PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 3: SOSPENSIVE PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 4: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 5: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 6: DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 7: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 8: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2013 E NEL 2014
- TAV. 9: RICORSI PENDENTI ANNI 2013 E 2014
- TAV. 10: RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2014
- TAV. 11: RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2014
- TAV. 12: RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI  
DAL 1974 AL 2014
- TAV. 13: PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2014
- TAV. 14: SOSPENSIVE PUBBLICATE DAL 1999 AL 2014
- TAV. 15: SENTENZE PUBBLICATE DAL 2000 AL 2014
- TAV. 16: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2002 AL 2014
- TAV. 17: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 1999 AL 2014
- TAV. 18: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2004 AL 2014
- TAV. 19: DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2004 AL 2014
- TAV. 20: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2004 AL 2014


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
NAPOLI**

**TAV. 1**

**RICORSI DEPOSITATI NEL 2013 E NEL 2014**

ANNO 2013	ANNO 2014	VARIAZIONE	%
6269	6773	504	8,04%

**GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2013/2014**




### **RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2013/2014**

CLASSIFICAZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
ACCESSO A DOC.	123	108	-15
AGRICOL. E FORESTE	1	0	-1
AMBIENTE	21	39	18
ANTICHITA' E BELLE A.	8	7	1
APPALTI PUBBL. S.e F.	332	438	106
AUTORITA INDIPEND.	0	0	0
AUTORIZZ. e CONCESS.	297	243	-54
CACCIA E PESCA	2	0	-2
CARABINIERI	2	7	5
SPELTAC. E TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIAN.	101	88	-13
COMUNE E PROVINCIA	147	104	-43
DEMANIO STAT. E REG.	79	44	-35
EDILIZIA, URBANISTICA	2.012	1.702	-310
ELEZIONI	17	19	2
ENTI PUBBL. IN GENER.	98	76	-22
ESECUZIONE GIUDICATO	1.399	2.087	688
ESPROPR. X PUB. UTIL.	76	80	4
FARMACIA	30	21	-9
FORZE ARMATE	33	38	5
INDUSTRIA	0	0	0
INQUINAMENTO	33	71	38
ISTRUZIONE	263	289	26
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	4	5	1
ORD. CONT. E URGENTI	56	82	26
POLIZIA DI STATO	39	34	-5
PROFESS. E MESTIERI	45	59	14
PUBBLICO IMPIEGO	366	314	-52
REGIONE	8	26	18
REGOLAM. COMP.	5	0	-5
REVOCAZ. GIUDIZIO	2	3	1
SERVIZI PUBBLICI	95	92	-3
SERV. SANITARIO NAZ.	169	160	-9
SICUREZZA PUBBLICA	161	267	106
STRANIERI	195	222	27
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	42	35	-7
VITTIME DEL DOVERE	8	13	5
TOTALE	6269	6773	504

### RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2013 E NEL 2014

SEZ.	2013	2014	VARIAZIONE
I	547	592	45
II	589	557	-32
III	719	688	-31
IV	1608	2197	589
V	588	692	104
VI	653	670	17
VII	659	463	-196
VIII	890	911	21
D.I	16	3	-13
TOT	6269	6773	504

### GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2013/2014




## TAV. 2

### SENTENZE PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
			ASSOLUTA
I	499	626	127
II	332	498	166
III	506	670	164
IV	773	1024	251
V	919	773	-146
VI	822	914	92
VII	670	773	103
VIII	609	697	88
TOT.	5130	5975	845

GRAFICO SENTENZE 2013/2014




### TAV. 3

#### SOSPENSIVE PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
I	224	268	44
II	157	204	47
III	256	217	-39
IV	87	52	-35
V	201	272	71
VI	135	153	18
VII	221	129	-92
VIII	347	431	84
TOT.	1628	1726	98

GRAFICO SOSPENSIVE 2013/2014




## TAV. 4

### ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
I	47	83	36
II	127	100	-27
III	75	77	2
IV	169	153	-16
V	218	185	-33
VI	82	101	19
VII	84	75	-9
VIII	76	117	41
TOT.	878	891	13

GRAFICO ORDINANZE COLLEGIALI 2013/2014




## TAV. 5

### ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
I	45	79	34
II	0	0	0
III	4	5	1
IV	0	18	18
V	22	6	-16
VI	0	1	1
VII	1	3	2
VIII	1	1	0
TOT	73	113	40

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2013/2014






## TAV. 6

### DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
I	1285	1061	-224
II	855	471	-384
III	1504	1424	-80
IV	4980	684	-4296
V	305	469	164
VI	157	833	676
VII	368	535	167
VIII	292	414	122
TOT	9746	5891	-3855

GRAFICO DECRETI DECISORI 2013/2014




## TAV. 7

### DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
I	45	56	11
II	26	32	6
III	57	70	13
IV	8	4	-4
V	69	74	5
VI	49	25	-24
VII	49	35	-14
VIII	71	126	55
TOT	374	422	48

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2013/2014




## TAV. 8

### DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2013 E NEL 2014

SEZIONI	2013	2014	VARIAZIONE
I	16	3	-13
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	0	0	0
VIII	0	0	0
TOT	16	3	-13

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2013/2014




## TAV. 9

### RICORSI PENDENTI ANNI 2013 E 2014

2013	2014	DIFFERENZA
35.109	30.543	4.566


GRAFICO RICORSI PENDENTI 2013/2014



## TAV. 10

RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2014


DAL 1974 AL 1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
160.867	11193	13403	13378	13049	14302	14084	9402	8407	7768	7304	7492	7425	6706	5778	6269	6773	313600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



## TAV. 11

RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2014


DAL 1974 AL 1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
30.939	6501	8107	8771	11041	12431	12235	13956	12742	17482	21950	9835	28403	27373	36422	14825	11804	284817
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



## TAV. 12

RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2014


DAL 1974 AL 1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
160.867	11193	13403	13378	13049	14302	14084	9402	8407	7768	7304	7492	7425	6706	5778	6269	6773	313600
30.939	6501	8107	8771	11041	12431	12235	13956	12742	17482	21950	9835	28403	27373	36422	14825	11804	284817
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



## TAV. 13

PENDENZA GENERALE DAL 1974 AL 2014


DAL 1974 AL 1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
129928	135224	140520	145127	147135	149006	150855	146301	141966	131648	117002	114659	93681	73004	42826	35109	30543
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



## TAV. 14

SOSPENSIVE PUBBLICATE DAL 1999 AL 2014


1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
5232	5674	5558	4638	5258	4422	3330	3244	3197	2875	2503	2077	1626	1411	1628	1726	54399
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



## TAV. 15

SENTENZE PUBBLICATE DAL 2000 AL 2014


2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
4884	5552	6927	8739	7528	6762	5969	6308	6897	6200	5509	5142	4494	5130	5975	92016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



## TAV. 16

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2002 AL 2014


2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
248	707	1075	1058	907	777	917	828	940	909	794	878	891	10929
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



## TAV. 17

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 1999 AL 2014

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
144	661	638	272	121	151	209	135	254	281	73	141	165	142	73	113	3573
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17






**TAV. 18**

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2004 AL 2014


2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
780	420	399	638	490	488	456	593	372	374	422	5432
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



**TAV. 19**

DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2004 AL 2014

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
12222	13956	4867	10244	14745	3471	22715	21543	31249	9746	5891	150649
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## TAV. 20

### DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2004 AL 2014

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOT.
2306	19	12	23	29	17	10	118	20	16	3	2573
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

